



Tribunale di Milano

Sezione II civile

Fallimentare

47 2020

IL GIUDICE DELEGATO

Vista l'istanza del Collegio dei Commissari Giudiziali, composto dai dott. avv. Carlo Pagliughi, dott. Claudio Bollea, avv. Luigi Carlo Ravarini, nel concordato preventivo in epigrafe, depositata a mezzo PCT e nominata "Istanza per l'archiviazione della procedura di concordato preventivo", con cui è stato chiesto accertarsi l'intervenuto adempimento degli obblighi concordatari, dichiarando che sono state eseguite tutte le ripartizioni nella misura prevista dagli impegni concordatari, istanza volta pertanto a conseguire l'archiviazione della procedura;

RITENUTO

- preliminarmente, che in diritto deve ritenersi applicabile in via analogica l'art. 136, terzo comma, L.F., con possibilità di adottare un decreto (a carattere non decisorio e non definitivo) da parte del G.D.

RILEVATO

- che tutte le obbligazioni concordatarie, secondo quanto riferito dal Collegio dei Commissari giudiziali, risultano correttamente eseguite, essendo stata data la prova documentale dell'esecuzione dei pagamenti oggetto del riparto unico mediante bonifici bancari, essendo stato approvato il rendiconto reso dall'assuntore e accreditata la liquidità residua presente sul conto della procedura a favore del Trust Eviva, come previsto dal decreto di omologa;

visto l'art. 136 l.fall.;

P.Q.M.

dispone l'archiviazione degli atti.

Milano, 15/06/2023

Il Giudice delegato
Dott. Carmelo Barbieri

